



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA

ATTO N. DEL 136

Torino, 23/02/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: RICORSO AVVERSO ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 670/2020 NOTIFICATA A PARTE RICORRENTE IL 1° AGOSTO 2020 - CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA - INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI TORINO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. LITE N. 28/2021 AM.

Con atto ritualmente notificato alla Città di Torino, il Sig. *omissisomissis* ha proposto ricorso avanti il Giudice di Pace di Torino, avverso Ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 670/2020 notificata a parte ricorrente il 1° agosto 2020 – con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, emessa dalla Città di Torino per la somma di Euro 8.010,20, per la violazione dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9/16, poiché collocava n. 2 apparecchi per il gioco per cui all'art. 110 comma 6 T.U.I.P.S. in locale a meno di 500 metri da luoghi sensibili.

Con nota dell'8 febbraio 2021 la Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo, Area Commercio - Ufficio Contenzioso Giurisdizionale - ha espresso parere favorevole alla

costituzione della Città nel giudizio promosso con ricorso in oggetto, poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di autorizzare la Città di Torino, in persona della Sindaca, a costituirsi, a mezzo dell'Avvocatura Comunale (presso la quale elegge domicilio), nel giudizio in premessa descritto, promosso avanti il Giudice di Pace di Torino dal Sig. *omissis*, per resistere alle domande avversarie, dando mandato alla Sindaca, o chi per essa, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso. Con separato provvedimento si è provveduto a impegnare la relativa spesa;

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
Donatella Spinelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto